

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI INTERNI**

Modificato con delibera di C.C. n. 8 del 24.02.2011

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

S O M M A R I O

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Definizione dei Rifiuti Solidi Urbani Interni
- Art. 3 Zone d'effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 4 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 7 Parametri
- Art. 8 Locali ed aree tassabili - Classificazione
- Art. 9 Locali ed aree non tassabili - Classificazione
- Art. 10 Computo delle superfici
- Art. 11 Parti comuni del condominio
- Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 13 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 14 Tassa giornaliera

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 15 Denunce
- Art. 16 Accertamento e controllo
- Art. 17 Riscossione
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Disposizioni transitorie
- Art. 22 Abrogazioni
- Art. 23 Norme di rinvio
- Art. 24 Entrata in vigore

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del Territorio comunale, é istituita nel Comune di Cardano al Campo, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione é disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2

Definizione dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. n° 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Sono rifiuti urbani quelli descritti al comma 2, art. 7, del D.lgs n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.lgs n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, con specifica delibera comunale di assimilazione;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3

Zone d'effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito di tutto il Territorio comunale.

2. Il perimetro del servizio, é stabilito dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana e coincide, salvi particolari casi, con il confine del Territorio Comunale.

3. La tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui é istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio é attuato.

Art. 4

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio é istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni

di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A titolo esemplificativo si rimanda al successivo art. 9.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La detassazione viene accordata su richiesta di parte.

4. E' vietato introdurre gli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed è, pertanto, fatto obbligo ai produttori di provvedere al loro recupero a proprie spese. Gli imballaggi secondari potranno essere conferiti al servizio pubblico solo tramite la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il gestore. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in proprio o tramite il gestore del servizio, controlli a campione per la verifica dell'effettivo avvio a recupero dei predetti imballaggi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante in seguito a denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 *Parametri*

1. La tassa é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 8 *Locali ed aree tassabili - Classificazione*

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili delle seguenti classi di contribuenza:

- a) locali destinati ad uso di abitazione, accessori e dipendenze (ripostigli, box, cantine);
- b) locali destinati ad cinematografi, teatri, associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazioni vari aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private;
- c) locali ad uso uffici, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, gabinetti medico dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private, studi artistici;
- d) locali e superfici destinati ad uso magazzini industriali e magazzini artigianali, autorimesse, parking, stabilimenti balneari, impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, campeggi, rimesse di roulotte e simili, studi fotografici, magazzini di spedizione;
- e) esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto di beni non deperibili (aree interne ed esterne) farmacie, parrucchieri, estetisti, centri benessere, edicole
- f) locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande, bed and breakfast, studi televisivi e teatri di prosa, locali ad uso circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, autoscuole, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di divertimento, platee per spettacoli all'aperto, platee per balli all'aperto;
- g) distributori di carburante, autolavaggi;
- h) locali non comprese nelle categorie precedenti ed altre aree scoperte ove possano prodursi rifiuti;
- l) Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, mense, bar, pasticcerie, gelaterie, birrerie e simili. Locali, chioschi ed aree destinati ad esercizi di vendita di generi alimentari, fiori e piante, banchi di vendita all'aperto (alimentari e non), supermercati, consorzi agricoli e simili
- m) Esposizioni con e senza vendita e relative aree esterne coperte e non destinate alla vendita (mobilifici, autosaloni e simili)

3. La classe di contribuenza i) rappresenta le superfici non tassabili

4. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati si applica la tariffa alla voce più corrispondente all'uso.

Art. 9

Locali ed aree non tassabili - Classificazione

l. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, e semplificativamente, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ed altri simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile al permanenza. Tali locali devono essere privi di utenze domestiche e non devono essere accessibili tramite strutture fisse;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia che siano ubicati in locali;
- e) unità immobiliari non arredate e/o non allacciate a servizi in rete (gas, acqua ed energia elettrica);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- h) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 10

Computo delle superfici

l. La superficie tassabile é misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 11

Parti comuni del condominio

E' stabilita la non tassabilità delle parti comuni del condominio indicate nell'art. 9 comma c, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 12

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria é ridotta (riduzioni non cumulabili):

- a) del 33% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30%, nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente é tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni vigenti previste dalla legge.

Art. 13

Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

2. E' prevista una riduzione del 15% per le abitazioni per le quali gli utenti dimostrino di procedere in forma continuativa durante l'anno alla pratica del compostaggio domestico sui rifiuti organici prodotti nell'ambito della abitazione stessa.

A tal fine verranno predisposte verifiche periodiche da parte degli uffici comunali competenti.

3. E' prevista, altresì, la riduzione del 40 % per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993.

Le superfici produttive dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero vengono tassate applicando la tariffa ordinaria ridotta del 40%. La riduzione in parola per il secondo anno successivo a quello della richiesta è subordinata alla dimostrazione da parte dei contribuenti interessati che l'incidenza della frazione effettivamente recuperata dei rifiuti prodotti sia almeno pari al 30% della produzione annuale ponderale complessiva. Nel caso in cui detta percentuale non dovesse essere raggiunta nell'anno cui si riferisce la domanda, detta agevolazione verrà revocata a decorrere dall'anno successivo.

La riduzione verrà accordata dall'anno di richiesta in relazione al periodo di effettiva attivazione degli interventi sopra indicati. L'utente dovrà produrre tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

4. La riduzione prevista al precedente comma 3 è applicabile anche agli atti di accertamento già notificati qualora non sia ancora decorso il termine per la presentazione del ricorso.

5. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decorrenza dall'anno solare successivo. Tutte le riduzioni e le esenzioni sopra indicate sono concesse su domanda degli interessati ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Si applicano, inoltre, le altre disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

6. Le predette riduzioni ed esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 e ad esclusione di quelle indicate ai punti 2, 3 e 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 14

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cardano al Campo la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%, con un minimo di Euro 1,00 per atto di riscossione.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva é recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. E' prevista l'esenzione dalla tassa per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o che, per la loro natura, non possano produrre rifiuti.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente é tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale e/o partita I.V.A., la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. Gli utenti che sono in possesso di documentazione comprovante il diritto a qualsiasi riduzione prevista dal presente regolamento, devono allegarne copia alla denuncia stessa.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione é rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

5. Il Comune può chiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 16

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce é in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 17 *Riscossione*

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli esecutivi la Giunta Comunale può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

3. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi calcolati in misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 18 *Rimborsi*

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati in misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 *Sanzioni*

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 *Contenzioso*

1. Si applicano le norme di prevenzione del contenzioso contenute nell'apposito Regolamento delle Entrate. A tal fine il cittadino potrà inoltrare le proprie richieste di chiarimento e di definizione bonaria degli accertamenti all'ufficio tributi del Comune;

2. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
3. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, Sezione staccata di Varese.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quanto stabilito da disposizioni superiori.

Art. 22 *Abrogazioni*

I. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23 *Norme di rinvio*

I. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme in materia.

Art. 24 *Entrata in vigore*

I. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione d'approvazione salve le proroghe o diverse disposizioni stabilite da norme superiori.